

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6999 del 09/12/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: SOC. AGR. PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DELLA CASA ANGELA S.S. CODICE PRATICA N. BO25A0043
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7269 del 05/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO)

TITOLARE: SOC. AGR. PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DELLA
CASA ANGELA S.S.

CODICE PRATICA N. BO25A0043

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i.,
che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai
controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale
e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna,
Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la
denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove
funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare
quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1,
lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi,
vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo
del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi
Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89
del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e
142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da
parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di
risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per
il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16
e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/124780 del 10/07/2025 (pratica n. B025A0043), da **SOC.**

AGR. PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DALLA CASA ANGELA S.S.,
C.F./P.IVA: 01843011204, con cui viene richiesta la
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per
l'irrigazione di un terreno di estensione di 2,50 ha occupati
da colture a bietola da seme, mediante impianto irriguo a
goccia (**irrigazione agricola**), con una portata massima di **3,3
l/s** per un volume massimo di prelievo di **2.800 mc/anno**,
mediante un nuovo pozzo da perforarsi fino alla profondità di
28 m, sul terreno identificato al NCT del comune di Ozzano
dell'Emilia (BO) al Foglio 11 mappale 264;

considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del
prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione
semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione
di derivazione è assimilabile a "*irrigazione agricola*". ai
sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R.
n.3/1999, così come precisato dalle DGR citate in premessa;

dato atto che in data 04/12/2025 è stata inoltrata
richiesta per acquisizione della documentazione antimafia
mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n.
159/2011;

considerato che la derivazione non è ubicata
all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non
rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio
2007 n. 1191;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in
eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi
della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto
agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di
gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e
2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico
sotterraneo "*Conoide Zena-Idice - confinato superiore*",
codice 0470ER DQ2 CCS, con stato quantitativo *Buono* e assenza
di condizioni di rischio della stato quantitativo;
soggiacenza piezometrica inferiore a 15 m dal piano campagna

e trend positivo; subsidenza con velocità -5/-2,5 mm/a nel periodo 2016-2021;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto *lieve* e criticità *bassa* e pertanto non comporta un rischio ambientale (**attrazione**) per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano in particolare:

- *di installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo idoneo contatore di volume di prelievo e trasmettere all'amministrazione concedente i dati di volume misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.*

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 99,00;

- del canone di concessione per l'anno corrente 2025, pari ad € 1,22 in ragione di 1 rateo mensile di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/210712 del 27/11/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla SOC. AGR. PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DALLA CASA ANGELA S.S., C.F./P.IVA: 01843011204, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Ozzano dell'Emilia (BO), mediante un pozzo profondo 28 m, ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 11 mappale 264, ad uso irrigazione aree verdi aziendali, alle seguenti condizioni:

- a) il prelievo è stabilito con portata massima di 3,3 l/s e volume annuo di 2.800 mc/anno;**
- b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014 fino alla data 31/12/2029.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori **entro trenta giorni** dalla data di completamento degli stessi. La comunicazione dovrà essere corredata da scheda tecnica del pozzo a firma congiunta con la ditta esecutrice riportante: le caratteristiche tecniche del pozzo, la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo, indicazione delle falde captate e relativa soggiacenza piezometrica statica, la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e degli eventuali dispositivi di misura dei volume installati;

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 14,41= per l'anno 2025**, di cui è dovuto l'importo di **€ 1,22=** in ragione di 1 rateo mensile di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente

in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali)
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **SOC. AGR. PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DALLA CASA ANGELA S.S.**, C.F./P.IVA: 01843011204.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A)** il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo *"Conoide Zena-idice - confinato superiore"*, codice 0470ER DQ2 CCS, mediante un pozzo ubicato nel punto di coordinate geografiche UTMER X: 698846, Y: 927802, sul terreno individuato nel Foglio 11 mappale 264 del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia (BO) così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B)** l'opera di presa è costituita da un pozzo perforato entro la profondità massima di 28 metri dal piano campagna, costituito da una colonna di captazione in tubi PVC di diametro di 200 mm;
- C)** il pozzo sarà equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 3 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 3,3 l/s, con un diametro esterno del tubo di mandata di 50 mm;
- D)** il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **3,3 l/s**, per complessivi **2.800 mc/anno**.
- E)** la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un terreno di estensione di 2,50 ha occupati da colture a bietola da seme, mediante impianto irriguo a goccia. L'uso assimilabile a *"irrigazione agricola"* di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, così come precisato dalle DGR citate in premessa;
- F)** Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite misuratore volumetrico installato sulla tubazione di mandata della pompa del diametro di 50 mm;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso

dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il Concessionario deve:

- **installare** sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo idoneo contatore di volume di prelievo;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3,

art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi del DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2029**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il

presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.